

COMUNE DI COLLEDARA  
PROVINCIA DI TERAMO

20 GEN 1972

Regolamento  
Comunale  
di  
Igiene

*Pa*


*[Handwritten signature]*



Per autenticazione, uso amministrativo=  
Colledara li 3/ IO/ 1939 XVII°

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Garabini



V° IL COMMISSARIO Prefetto

G. Galassini

Certifico che il presente atto e' stato, a forma di legge  
pubblicato, senza opposizioni e reclami, il di' festivo DOMENI  
8 ottobre 1939 XVII°

Colledara li 9 / ottobre 1939 XVII°

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Garabini



COMUNE di COLLEDARA

( Provincia di Teramo )

+++++

REGOLAMENTO di IGIENE

.....

COMUNE di COLLEDARA  
( Prov. di Teramo )

REGOLAMENTO di IGIENE  
+++++

- 1° I servizi sanitari del Comune sono distinti nei rami seguenti :
- A) Assistenza Medica=chirurgica=
  - B) Assistenza ostetrica =
  - C) Assistenza zoiatrica =
  - D) Vigilanza sulle professioni sanitarie =
  - E) Vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato in generale ed in ispecie sull'abitabilità delle case, ispezioni sanitarie delle scuole e delle Chiese .
  - F) Vigilanza sui generi alimentari nei mercati e spacci pubblici=
  - G) Profilassi delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali=
  - H) Polizia mortuaria =

UFFICIALE SANITARIO :

2° L' Ufficiale sanitario vigila su tutti i servizi, sull'esecuzione del presente Regolamento e di tutte le ordinanze del Podestà e delle altre Superiori Autorità, in materia sanitaria, riferisce al Podestà su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica e propone i provvedimenti relativi .

3° Per le verifiche necessarie , l' Ufficiale sanitario potrà chiedere l' assistenza del Segretario comunale e per esso dell' Applicate . Potrà anche chiedere l' assistenza di un messo e di una Guardia comunale .

ASSISTENZA MEDICA, CHIRURGICA, OSTETRICA, ZOOIATRICA E VIGILANZA SULLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI .

4° Per la cura dei malati poveri a domicilio, il Comune istituisce una sola condotta alla quale e' addetto un Medico chirurgo.

5° Lavigilanza zoiatrica sara' compiuta dal Veterinario consorziale ( Capo consorzio , sola G. Sasso ) = Il servizio ostetrico da una Levatrice condotta .

6° Il Podestà e l' Ufficiale sanitario vigileranno per impedire l' esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed affini .

IGIENE del SUOLO e dell' ABITATO :

7° Le strade, i cortili, la case e le loro attinenze, i terreni sco-

Questo dovranno essere praticati nel sottosuolo distaccati dai muri, con uno strato di terreno argilloso di calcestruzzo, dello spessore minimo di centimetri 25: le pareti dello spessore di centimetri 25: dovranno essere impermeabili, ventilati, con tube che si prolunghi oltre il tetto e chiusi ermeticamente.

#### IGIENE dell' A B I T A T O

18° Tutte le case prospicienti sulle pubbliche strade dovranno avere le grondaie munite di canali, con tubi di scarico fino al livello stradale per convogliare le acque piovane.

19° Nelle scuole, Chiese e luoghi di pubblico ritrovo, sarà affisso un cartello portante il divieto di sputare per terra.

Si collecheranno nei punti opportuni recipienti destinati a questo uso, e contenenti antisettici.

20° Le Chiese dovranno essere tenute ben pulite e dovranno, tutte le volte che a giudizio dell' Ufficiale Sanitario, sia ritenuto necessario, essere disinfettate con soluzione antisettica.

21° E' proibita la macerazione della canapa e del lino nei mesi di giugno a settembre. Negli altri mesi dovrà essere eseguita ad una distanza non minore di km. 2 dall' abitato. Sarà tollerata a minor distanza, nel caso che venga eseguita in vasca murata, nella quale l' acqua si rinnovi mediante apertura di carico e scarico.

22° E' vietato introdurre nell' abitato lino, canapa se non sono bene asciutti e tramandino cattivo odore, come pure di maciullarli se non alla distanza di M. 500 dall' abitato medesimo.

23° Non e' permesso lavare panni e qualsiasi altra cosa nelle vasche delle pubbliche fontane, comprese quelle destinate ad abbeverare animali e gettarvi oggetti che possano alterare l'acqua.

24° E' proibito portare animali davanti alle pubbliche fontane per bagnarli, dando poi causa a formazione di pantani e stagni putridi, nocivi alla salubrità dell' aria.

25° E' vietato a chicchessia far vagare i quadrupedi per le vie dell' abitato.

26° La pulitura di cessi, cloache, fogne ecc. dovrà essere fatta col permesso dell' Ufficiale sanitario, il quale darà le disposizioni del caso nell' interesse della pubblica salute.

27° Tutte le abitazioni nuove e quelle esistenti dovranno essere fornite di latrine. Quelle che ne mancano dovranno mettersi in regola entro un anno dall' approvazione del presente Regolamento., sal

ve eventuali preroghe da concedersi per casi debitamente eccezionali, dall' Amministrazione comunale .

28° A termini del T. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 N.1265 i proprietari di case di nuova costruzione, ed in parte rifatte, per adibirle ad uso di abitazione, dovranno richiedere l' autorizzazione municipale : questa non verra' accordata se non dietro ispezione tecnico-sanitaria, diretta a verificare l' asciugamento dei muri e tutte le altre condizioni per l' abitabilita' delle case, richieste dal presente regolamento . In nessun caso e l' abitabilita' puo' essere concessa, se non dopo sei mesi dal giorno in cui sia stata accertata la fine della costruzione dei muri grezzi, del tetto, delle volte e dell' intonaco dei locali abitabili .

29° Dovranno ritenersi come cause di inabitabilita' e quindi di insalubrita' e motivare lo sgombero delle abitazioni :

a) la mancanza di luce e di aria -

b) l' umidita' permanente .

30° Le camere adibite a cucina devono essere munite di latta metallica per la difesa contro le mosche . Durante l' estate in esse debbono appendersi fasci di arbusti imbevuti di mielina.

31° Il Podesta' su rapporto dell' Ufficiale Sanitario del Comune e del Medico Provinciale puo' dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa e parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario ( art. 222 T.U. Legge Sanitaria del 27 luglio 1934 N. 1265 -

32 . In caso di inosservanza il Podesta', con ordinanza da emettersi a norma dell' art. 53 del T.U. Legge com. Prov. 3/3/1934 N. 383 ha la facolta' di far eseguire i lavori in corso, salva gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza a mente dell' art. 55 della legge stessa .

#### DEGLI ABITATI R U R A L I

33. Al fine di evitare impaludamenti nelle vicinanze delle abitazioni rurali , i cortili, le stie, terreni annessi , dovranno essere provveduti di canali atti al sollevamento e regolare smaltimento delle acque piovane.

34. I muri debbono essere costruiti con materiali, per quanto economici, pur altrettante idonei, di buona qualita', cementati con malta di calce ed a rena e di pozzolana , escludendo assolu-

tamente i muri a secco, cementati di argilla battuta (pinciate) e le capanne di paglia.

35° Le concimaie rurali dovranno essere aperte ed all'ombra ed esposte a tramontana, costruite in muratura con fonde e lati impermeabili e con pezzette di scolo. Esse saranno tenute ad almeno m. 20 dalle abitazioni e dai pozzi d'acqua e sorgenti.

36° I letamai comuni saranno permessi solo in aperta campagna e a non meno di m. 50 da qualsiasi abitazione e dai luoghi di rifornimento dell'acqua potabile.

#### S C U O L E :

37° Le scuole pubbliche e private devono soddisfare alle condizioni stabilite per le case di abitazione.

38° Non potranno aprirsi scuole ed altri locali destinati alla convivenza di molte persone, senza renderne avviate almeno quindici giorni prima dell'apertura il Podestà, il quale, concederà il permesso dopo che una ispezione tecnico-sanitaria avrà accertato che vi sono le condizioni richieste dal presente Regolamento.

#### S T A L L E

39° I locali destinati ad uso di stalla per animali domestici, debbono essere tenuti con la massima nettezza: debbono essere provvisti di adatti scoli per le acque luride, avere il pavimento impermeabile, le pareti intonacate e modo da essere facilmente lavabili, fino all'altezza di m. 2, almeno, e, per le mense saranno imbiancati con latte di calce due volte l'anno.

40° Per adibire locali ad uso stalla dovrà richiedersi il permesso al Podestà, il quale lo concederà previa ispezione tecnico-igienica che accerta che si trovino nelle condizioni richieste.

Tale permesso non potrà essere concesso quando i locali abbiano comunicazione interna con le stalle di abitazione.

41° Le stalle che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo che precede, dovranno essere poste in regola entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento.

42° Alle stalle dovranno essere scrupolosamente applicate le disposizioni vigenti in materia di lotta contro le mosche (Legge 29/3/1928 e Decreto Min. 20/5/1928) =

43° La costruzione delle case rurali in genere dovrà essere anche eseguita sulla base delle istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno (Direzione gen. Sanità): qualora nelle abitazioni rurali non siano attuabili sufficienti miglioramenti e si rifiutino i proprietari di introdurli nei loro stabili, queste saranno dal Podestà dichiarate in tutto ed in parte inabitabili.

e fatte chiudere a termini dell' art. 222 del T.U. leggi Sanitarie 27/7/1934 N. 1265 =

### S P A C C I e RITROVI PUBBLICI

35° 43° Le betteghe di pizzicagnole, di salumeria ed in genere di generi diversi, dovranno essere asciutte, ben ventilate, tenute con la massima nettezza.

44° Gli spacci di vino, le esterie, caffè', dovranno uniformarsi alle anorme stabilite da questo regolamento, per l'igiene delle abitazioni, come pure a quelle speciali che il P.° desta' potrà emanare. Per il lavaggio dei bicchieri e delle stoviglie, ove esista acquedotte saranno provveduti di vasca entro cui l'acqua si rinnovi ininterrottamente: mancando l'acquedotte si laveranno con acqua pulita da smaltirsi volta per volta.

45° Negli esercizi pubblici le suppellettili e gli strumenti debbono essere tenuti con nettezza. I barbieri debbono curare la sterilizzazione dei rasoi, forbici ecc. con prolungate immersioni in soluzioni antisettiche, ogni qual volta abbiano servite (soluzione di lisofornio al 5%) -

46° Tutti i luoghi nei quali convengano, per qualsiasi scopo più persone dovranno essere provveduti di recipienti speciali per raccogliere gli sputi, e di cartelli sui quali sia scritto ed in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi.

### IGIENE degli ALIMENTI e delle BEVANDE

47° Le sorgenti di acqua potabile avranno una zona di protezione determinata dall'Autorità municipale e demarcata con opportuni segnali. Entro questa zona è proibito il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione.

48° Sarà vietato entro questa zona aprire fossi, pozzi, e nuovi scoli, senza darne avviso all'Autorità Municipale.

49° È vietato il deposito di materie soggette a putrefazione, in una distanza non minore di m. 15 dalla linea di andamento dell'acquedotte -

50° È vietato altresì di formare grotte ed altri vuoti qualsiasi ad una distanza di m. 15, senza speciale concessione del

Podesta' .

51° Ove esiste acqua potabile proveniente da sorgenti mediante condotta e trovasi un centro di distribuzione di tale acqua a distanza conveniente, e' vietato di servirsi per usi alimentari e domestici, di acqua di pozzi, di cisterne e di corsi d' acqua scoperti .

52° I pozzi dovranno essere coperti, distanti da latrine, fosse escrementizie, concimaie e depositi luridi, almeno M. 20 ;devranno avere interne all' apertura un lastrico impermeabile di 1 m., con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza dell' acqua piovana e dispersa: avranno le pareti perfettamente stagnate e rivestite di cemento fino al livello dell' acqua .

53° La lavatura delle budella ed altre interiora non potra' effettuarsi nelle pubbliche fontane e nei serbatoi di acqua addetti all' abbeveramento degli animali domestici .

54° Non si potra' esporre in vendita il pesce se non sara' stato riconosciuto preventivamente dall' Autorita' sanitaria municipale di buona qualita' .

55° Non potranno servirsi nella fabbricazione e manipolazione del pane, che di cereali di buona qualita', con corretti, non guasti ed in qualsiasi altro modo alterati, tanto per qualita' propria, quanto per mistura ed altra sostanza eterogenea e perniciosa ai consumatori .

56° E' vietata la vendita di animali uccisi di recente, come pure di carni stantie .

57° I cosiddetti " perchettati " che intenderanno vendere suini cotti arrosti, dovranno prima e dopo di ucciderli, farli osservare dal veterinario consorziale ed in mancanza di questi dall' Ufficiale sanitario e munirsi del corrispondente certificato .

58° Così pure i forestieri che verranno introdurre nel comune la " perchetta", dovranno munirsi di simili certificati, rilasciati dall' Ufficiale sanitario del luogo di provenienza . In tutti i casi la carne devra' essere ben cotta e la vendita farsi in luoghi destinati dall' Autorita' comunale .La "perchetta" devra' essere tenuta con i migliori mezzi al riparo dalle mosche ed altri insetti,

59° Gli animali destinati alla produzione del latte per l'alimentazione umana, devono essere denunciati al Podesta' che ne fara' rilevare dal Veterinario consorziale l'eta', lo stato di salute e di nutrizione .

60° Quando in uno stabile un animale lattifero si ammala dovra' essere data immediata comunicazione all'Autorita' municipale, la quale fara' eseguire apposita visita dal Veterinario, al quale sara' lasciato il giudizio sull'opportunita' di separare l'animale infermo dagli altri e di permetterne o non l'uso del latte.

61° Quando in uno stabile si sviluppessero casi di malattie infettive, si impedira' la vendita del latte ordinando le misure profilattiche ritenute necessarie .

62° E' vietata la vendita del latte annacquato o comunque sofisticato .

63° La mungitura non potra' farsi da persona ammalata, convalescente per malattia infettive e avente piaghe e lesioni .

64° Immediatamente prima della mungitura, la persona che la deve praticare, si lavera' con cura le mani con acqua e sapone: saranno accuratamente lavati i capezzoli e mammelle dell'animale lattifero .

65° La lavorazione del pane e delle paste alimentari avra' luogo con tutte le cautele di nettezza, per quante riguarda l'ambiente, gli attrezzi ed il personale .

#### DISPOSIZIONI GENERALI

66. Tutti gli esercizi soggetti alla vigilanza sanitaria non potranno essere aperti, senza avere ottenute licenza dal Podesta', che la concedera' dopo ispezione tecnico-igienica, la quale accerti che si trovino nelle condizioni volute dal presente Regolamento .

Uguale licenza occorrera' anche nel caso di trasferimento in altro locale dell'esercizio, gia' aperto .

67. Il personale addetto agli esercizi di vendita di sostanze alimentari, e confezione di pane, pasta e vendita di latte dovranno essere forniti di libretto di perfetta sanita' rilasciato dall'Ufficio sanitario =

68. Relativamente agli spacci di generi alimentari, sia in negozi, come in forma ambulante, agli esercizi di cui all'art. 6 del T U

Legge di Pubblica Sicurezza 8 giugno 1931 N. 773 ed agli stabilimenti di produzione di generi alimentari, devono osservarsi le disposizioni contemplate dalla legge 29 marzo 1928 N.858 e del Decreto Ministeriale 28 maggio 1928 -

#### P O L I Z I A M o r t u a r i a

69. Spetta all' Ufficiale Sanitario, al medico condotto e a tutti i medici esercenti, di eseguire l' accertamento dei decessi .

70. I custodi dei due cimiteri di Villa Fette- Bascianella e di S. Paolo, sono responsabili dell' esatta adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri nella camera mortuaria, contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria .

71. Il Podesta' ordinaria' ispezioni tecnico-igieniche dirette a vigilare : a) che sia osservato il piano regolatore delle fosse nell' area destinata al seppellimento comune e le norme di occupazione. b) che le fosse siano scavate alla profondita' stabilita e ricolme a norma di legge . c) che l' estensione dell' area di misurazione sia mantenuta nella misura stabilita in rapporto al numero dei morti .d) Che gli scoli delle acque piovane ed i drenaggi siano sufficientemente e regolarmente mantenuti. e) che le sepolture destinate a tumulazioni siano costruite a norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria . f) che la camera Mortuaria e l' Ossario siano nelle condizioni volute dal detto Regolamento . g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con diligenza.

72° I custodi dei cimiteri riferiranno al Podesta' su qualunque inconveniente avessero a rilevare e particolarmente cureranno la buona tenuta del Registro dei seppellimenti e l' individuazione dei cadaveri seppelliti nel campo comune, mediante l' apposizione dei cippi e dei nominativi sulle croci -

73. Le ispezioni disposte dal Podesta' tenderanno anche ad accertare e rilevare :

a) l' integrita' dei muri di cinta - b) il livello della falda acqua e se vi sia pericolo di inquinamento per le falde acque di luoghi abitati . c) se vengano costruite case entro la zona di m. 200 dal perimetro del cimitero .

74. I Custodi sono responsabili dell' osservanza delle norme

P E N A L I T A '

75° Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a norma dell' art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.7. 1934 N.1265 e per quante concerne le disposizioni particolari della lotta contro le mosche a mente della legge 29/3/1928 N.858 ed inerente Decreto Ministeriale 28 maggio 1928 -

76. Non sarà ammessa la conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento che sono anche contenute nelle leggi e regolamenti generali dello Stato, e che sono ripetute, per maggior chiarezza nel presente Regolamento .

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

77. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo un mese dalla sua emanazione, a sensi dell' art. 345 del T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265 -, cesseranno, alla stessa data, di aver vigore tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle del Regolamento stesse .

78. Entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini del territorio dovranno uniformarvisi, salvo il maggior termine previsto per taluni speciali casi ed espressa deroga da farsi per un termine perentorio dall' Amministrazione comunale .

79. Copia del presente Regolamento e' visibile nell'Ufficio comunale di igiene, nelle ore in cui vi e' ammesso il pubblico-

.....  
Colledara li 2 ottobre 1939 XVII°



IL COMMISSARIO Prefettizio

*Salomoni*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Carabinieri*



UFFICIO DI CONCILIAZIONE  
DI

---

ATTI ORIGINALI - SENTENZE

OGGETTO

---

---

---

---

---